

ATTI PARLAMENTARI
VIII LEGISLATURA

Doc. III
N. 1

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

DELL'ANDRO, Presidente; ALICI e FERRARI MARTE, Vicepresidenti; SANDOMENICO, INNOCENTI, BIONDI, Segretari; AIARDI, BALDASSARI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, CALONACI, CAPPELLI, CARTA, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, CERIONI, COLONNA, DELL'UNTO, DEL PENNINO, FRASNELLI, MENEGHETTI, MOSCHINI, RAFFAELLI MARIO, SABBATINI, SANGALLI, SANTAGATI, STEGAGNINI, TEODORI, VIGNOLA, VINCENZI, VIZZINI e ZOLLA

sulle elezioni contestate dei deputati

ALBERTO BEMPORAD	(Collegio III Genova)
GIOVANNI PELLEGGATTA	(Collegio V Como)
MARIO CALOGERO ARNONE	(Collegio XXIX Palermo)

(RELATORI: **DELL'ANDRO**, Presidente, *per la maggioranza*;
SANTAGATI e **VIZZINI**, *di minoranza*)

Presentata alla Presidenza il 16 luglio 1980

PAGINA BIANCA

RELAZIONE PER LA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nella riunione in Camera di Consiglio seguita alla seduta pubblica del 26 giugno 1980, la Giunta delle Elezioni ha deciso di proporre alla Camera l'annullamento delle elezioni dei deputati Alberto Bemporad, Giovanni Pellegatta, Mario Calogero Arnone e la proclamazione a deputati di Emidio Revelli, Giovanni Spadolini, Novello Pallanti.

A tale decisione la Giunta è pervenuta a conclusione delle verifiche di propria competenza condotte sui risultati elettorali di tutti i collegi, risultati proclamati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali nonché sulle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi spettanti in base all'utilizzazione dei voti residui.

* * *

Prima di passare a descrivere dettagliatamente i risultati del controllo svolto sulle operazioni elettorali delle singole circoscrizioni, ritengo doveroso esporre alla Camera due problemi che la Giunta ha dovuto affrontare per giungere alla certezza dei dati elettorali definitivi da cui sono scaturite le presenti contestazioni.

Si tratta in primo luogo dell'apertura dei plichi contenenti schede bianche, nulle e contestate contenute nella busta 14 E.P., pervenuta direttamente alla Camera dall'Ufficio centrale circoscrizionale dei singoli collegi. Tale operazione, preliminare e del tutto estranea al controllo dei voti di lista, è stata resa necessaria al fine di determinare l'esatto numero dei votanti, dato che, in base all'articolo 3 punto a) del Regolamento interno della

Giunta delle Elezioni, il segretario generale è tenuto a fornire per ogni circoscrizione.

Poiché in numerose sezioni di pressoché tutti i collegi la somma dei voti validi, delle schede bianche e delle schede nulle e contestate non coincideva con il numero dei votanti dichiarati in quelle sezioni, e l'unico modo di raggiungere una perfetta corrispondenza era quello di rinumerare le schede bianche e nulle, erroneamente pretermesse o erroneamente calcolate dalla Presidenza del seggio nel verbale sezionale, la Giunta in data 12 luglio 1979, autorizzò ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno, l'apertura di dette buste per tutte le sezioni che presentavano le caratteristiche sopra accennate, affidando al relatore dei singoli collegi il compito di presenziare all'apertura delle buste e di contare il numero di schede ivi contenute.

La presenza del solo relatore è stata ritenuta dalla Giunta sufficiente a garantire la regolarità dell'operazione in quanto in quella sede si procedette al solo « conteggio » delle schede, senza entrare in merito alle decisioni adottate dal seggio nel giudizio di nullità delle schede stesse. Tale operazione infatti è rimasta estranea a qualsiasi modifica apportata dalla Giunta ai voti di lista validi riportati nelle singole sezioni.

Il secondo problema che la Giunta ha dovuto affrontare è stato provocato da casi di mancata inserzione del verbale sezionale nella busta 14 E.P., da parte della Presidenza del seggio, o dalla incompletezza per quanto riguarda la trascrizione dei voti di lista validi del verbale ivi contenuto.

Già nella fase preparatoria alla verifica condotta dalla Giunta, il segretario generale della Camera aveva provveduto a richiedere ai comuni interessati la copia del verbale sezionale ivi depositato, segnalando contestualmente alle rispettive Corti di Appello la mancanza di tale verbale dalle buste 14 E. P.

Nella maggior parte dei casi, la copia del verbale pervenuta dal Comune, è stata sufficiente a integrare i dati relativi ai voti di lista validi per quelle sezioni in cui la Giunta non era stata in grado di eseguire l'operazione alla base di tutta la verifica elettorale: il raffronto cioè, per tutte le sezioni di tutte le circoscrizioni tra i voti di lista riportati dagli Uffici centrali circoscrizionali e i voti di lista riportati dai singoli verbali sezionali.

Negli altri casi, sotto specificati, la trasmissione della copia del verbale sezionale dal Comune non è stata sufficiente, riproducendo quest'ultimo la medesima incompletezza del verbale pervenuto alla Camera, facendo mancare, così, alla Giunta i dati relativi ai voti di lista validi necessari ad eseguire il controllo sopra descritto.

Ciò si è verificato nel Collegio I (Torino), dove erano rimasti senza possibilità di riscontro 2.975 voti validi relativi a 9 sezioni; nel Collegio II (Asti) 8 voti validi relativi ad una sezione; nel Collegio V (Como) 1 voto valido relativo ad una sezione; nel Collegio VI (Brescia) 1.632 voti validi relativi a 3 sezioni; nel Collegio VIII (Trento) 177 voti validi relativi a 2 sezioni; nel Collegio IX (Verona) 506 voti validi relativi ad una sezione; nel Collegio XIV (Firenze) 430 voti validi relativi a 2 sezioni; nel Collegio XIX (Roma) 8.965 voti validi relativi a 16 sezioni; nel Collegio XX (L'Aquila) 585 voti validi relativi a 4 sezioni; nel Collegio XXII (Napoli) 6 voti validi relativi a 2 sezioni; nel Collegio XXIII (Benevento) 539 voti validi relativi ad una sezione; nel Collegio XXVII (Catanzaro) 36 voti validi relativi ad 8 sezioni; nel Collegio XXVIII (Catania) 1.250 voti validi relativi a 13 sezioni.

In presenza quindi di complessivamente 17.110 voti validi per cui non si era

stati in grado di procedere al riscontro dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle varie liste, la Giunta, consapevole dell'assoluta necessità di pervenire ad un esatto e definitivo controllo dei voti di lista per tutti i collegi, onde riscontrare la regolarità dell'assegnazione di voti alle varie liste e della conseguente attribuzione dei seggi in sede circoscrizionale e in sede di ripartizione dei resti, in base all'articolo 9 del Regolamento interno ha deliberato in data 8 novembre 1979 di procedere ex officio all'acquisizione delle schede valide relative a complessivamente 67 sezioni appartenenti ai collegi sopraindicati per procedere all'integrazione dei voti di lista mancanti.

La medesima procedura era stata peraltro adottata nella passata legislatura, sempre in sede di contestazione di una elezione, allorché per una sezione di Milano vennero acquisite d'ufficio le schede valide, e riprodotto integralmente lo scrutinio onde accertare l'esatta consistenza dei voti validi da attribuire alle varie liste.

L'apertura dei plichi 13 E. P., contenenti schede valide, e il computo dei voti validi per tutte le liste sono stati effettuati da un Comitato nominato dalla Giunta in data 9 gennaio 1980 e composto dai deputati Vincenzi, Alici, Marte Ferrari, Del Pennino e Santagati. Un Comitato *ad hoc*, visto il maggior numero di sezioni interessate, è stato nominato per il Collegio XIX (Roma), ed è risultato composto dai deputati Aiardi, Meneghetti, Marte Ferrari, Alici, Del Pennino, Santagati, Frasnelli e Vizzini.

Tutte le modifiche apportate ai voti di lista sono state votate dalla Giunta o in sede di verifica dei poteri dei singoli collegi, o in sede di approvazione della relazione sui resti.

È apparso necessario soffermarsi su questi due aspetti preliminari alle conclusioni a cui la Giunta è pervenuta per due motivi: per garantire l'esattezza e la scrupolosità con cui sono stati effettuati i calcoli posti a base di questo procedimento di contestazione; e in secondo luogo perché l'operato della Giunta è stato,

come appresso illustrato, criticato nelle memorie difensive dei rappresentanti dei deputati coinvolti in tale procedimento.

* * *

Il controllo svolto dalla Giunta sulle operazioni elettorali delle singole circoscrizioni per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi a quoziente intero effettuate dagli Uffici centrali circoscrizionali ha portato a modificare la situazione di due collegi elettorali: XXII (Napoli) e XXVIII (Catania).

Ritengo opportuno illustrare per prima le modifiche intervenute in questo ultimo collegio, in quanto alla Giunta era già pervenuta dall'Ufficio centrale circoscrizionale una rettifica delle cifre contenute nel verbale circoscrizionale. Infatti la stessa Corte di appello di Catania aveva dichiarato di aver erroneamente omesso nei conteggi i voti riportati da tutte le liste nelle 24 sezioni del comune di Rosolini, nonché dalla 5 alla 10 sezione di Linguaglossa e nelle sezioni dei comuni di Malletto, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello, Milo e Mineo.

Lo stesso Ufficio centrale circoscrizionale di Catania aveva provveduto, con successivo verbale, a segnalare tale errore (unitamente alla correzione delle cifre elettorali ottenute da tutte le liste e del quoziente circoscrizionale) all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione, il quale non aveva ritenuto di poter apportare le conseguenti correzioni e si era limitato a trasmetterlo in data 18 giugno 1979 alla segreteria della Camera dei deputati, per il giudizio definitivo sulle questioni relative alle operazioni degli Uffici elettorali.

Poiché dalle nuove cifre elettorali risultanti dal verbale aggiuntivo il quoziente circoscrizionale passava da 47.708 a 48.899 e la cifra elettorale della lista del PRI da 46.902 a 49.236, con conseguente titolo del deputato Pasquale Bandiera a ottenere l'elezione per quoziente intero, anziché in base alla utilizzazione dei voti residui, la Giunta, dopo aver riscontrato

l'esattezza dei nuovi conteggi eseguiti dallo stesso Ufficio centrale circoscrizionale, ha proceduto alla rettifica del titolo di elezione del deputato Pasquale Bandiera, ed ha accolto, in sede di approvazione della relazione sulla verifica dei poteri per il collegio di Catania il 27 settembre 1979, la proposta formulata dal relatore di convalidare il suddetto deputato insieme agli altri proclamati in base a quoziente intero nel collegio. Dell'avvenuta convalida è stato informato il Presidente della Camera che l'ha comunicata all'Assemblea nella medesima data.

Per quanto concerne il Collegio XXII (Napoli), la Giunta, dopo aver preso atto che, in seguito al controllo sui voti di lista validi nel collegio, la cifra elettorale della lista della democrazia cristiana passava da 801.798 a 801.902 e che il nuovo quoziente circoscrizionale passava da 50.119 a 50.112, ha provveduto, in sede di verifica dei poteri del collegio il 28 febbraio 1980, all'attribuzione di un sedicesimo seggio a quoziente intero a detta lista, rispetto ai 15 assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale, con conseguente contrazione dei voti residui per la lista democristiana da 50.013 a 110.

Pertanto al deputato Giuseppe Andreoli proclamato in base ai resti, è stata riconosciuta l'elezione a titolo di quoziente intero e la conseguente proposta di convalida fatta dal relatore è stata approvata dalla Giunta e comunicata al Presidente della Camera e da questi annunciata alla Assemblea nella medesima data.

* * *

A conclusione della verifica eseguita per i singoli collegi l'ulteriore controllo delle operazioni eseguite dall'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi in base ai voti residui, è dovuto partire dal dato di fatto che il numero dei seggi da assegnare in base ai resti, in seguito alla riscontrata presenza di 2 ulteriori seggi a quoziente intero, non era più di 78, come stabilito dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione, bensì di 76.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La Giunta per determinare le liste e i collegi beneficiari dei 76 seggi da assegnare in base alla ripartizione dei voti residui ha proceduto ai seguenti calcoli:

a) per quanto riguarda la cifra globale dei voti residui ha stabilito, per ciascuna lista, le nuove cifre rispetto alle corrispondenti vecchie cifre dell'Ufficio centrale nazionale.

	Giunta delle elezioni	Ufficio centrale nazionale
D.C.	659.481	(706.778)
P.C.I.	922.183	(922.253)
P.S.I.	712.532	(711.171)
M.S.I. - D.N.	886.764	(885.955)
P.S.D.I.	810.229	(809.670)
P.R.I.	732.118	(778.670)
P.L.I.	540.240	(541.375)
P.D.U.P.	444.818	(445.353)
P.R.	815.248	(815.279)
	<hr/>	<hr/>
TOTALI . . .	6.523.613	(6.616.504)
	<hr/>	<hr/>

Questa ultima cifra, divisa per il numero dei seggi da assegnare in sede di Collegio Unico Nazionale (76 in luogo dei 78 calcolati dall'U.C.N.), ha dato il nuovo quoziente elettorale nazionale che è risultato 85.837 (precedente quoziente 84.781);

b) la somma dei voti residui ottenuti da ciascuna lista nei singoli collegi, divisa per il nuovo quoziente nazionale, ha dato il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, come emerge dal seguente prospetto:

D.C.	659.481	:	85.837	=	7	(resto 58.622)
P.C.I.	922.183	:	85.837	=	10	(resto 63.813)
P.S.I.	712.532	:	85.837	=	8	(resto 25.836)
M.S.I. - D.N.	886.764	:	85.837	=	10	(resto 28.394)
P.S.D.I.	810.229	:	85.837	=	9	(resto 37.696)
P.R.I.	732.118	:	85.837	=	8	(resto 45.422)
P.L.I.	540.240	:	85.837	=	6	(resto 25.218)
P.D.U.P.	444.818	:	85.837	=	5	(resto 15.633)
P.R.	815.248	:	85.837	=	9	(resto 42.715)
					<hr/>	
			TOTALE . . .		72	
					<hr/>	

Si è quindi fatto ricorso all'ulteriore disposto dell'articolo 83, terzo comma, del testo unico elettorale, in quanto dei 76 seggi solo 72 potevano essere assegnati con i quozienti interi, mentre i 4 rimanenti dovevano essere attribuiti in base ai mag-

giori « reati dei resti », cioè in base alle quattro maggiori cifre che residuano dopo aver effettuata la divisione del totale dei resti di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale sopra calcolato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La graduatoria dei resti in base ai calcoli della Giunta è stata la seguente:

P.C.I.	63.813
D.C.	58.662
P.R.I.	45.422
P.R.	42.715
P.S.D.I.	37.696
M.S.I. - D.N.	28.394
P.S.I.	25.836
P.L.I.	25.218
P.D.U.P.	15.633

I quattro seggi mancanti per arrivare alla cifra di 76 sono stati pertanto attribuiti al P.C.I., alla D.C., al P.R.I. e al Partito radicale.

Il quadro riassuntivo della nuova ripartizione dei seggi, rispetto alla ripartizione effettuata dall'U.C.N., riportata tra parentesi, è quindi la seguente:

D.C.	seggi	8	(8)
P.C.I.	»	11	(11)
P.S.I.	»	8	(8)
M.S.I. - D.N.	»	10	(11)
P.S.D.I.	»	9	(10)
P.R.I.	»	9	(9)
P.L.I.	»	6	(6)
P.D.U.P.	»	5	(5)
P.R.	»	10	(10)
Totali		<u>76</u>	<u>(78)</u>

c) accertato il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si è reso necessario verificare se le variazioni nei resti e nei quozienti elettorali avessero prodotto modificazioni tali da spostare in modo determinante la graduatoria dei vari collegi.

È stata quindi ripetuta tutta la serie di operazioni disposte dalla legge elettorale per l'assegnazione dei seggi in base ai resti: è noto infatti che a tal fine si divide il resto ottenuto nel collegio da ciascuna lista (moltiplicato per 100) per il quoziente circoscrizionale; da tale divisione si ottiene un numero indice ed in base alla graduatoria determinata dai vari numeri indice si individuano i collegi che, per le varie liste, sono beneficiari dei seggi.

* * *

Si riproducono qui di seguito i numeri indice risultanti dalle operazioni sopra descritte per quelle liste in cui si sono verificate sostanziali modifiche rispetto ai precedenti calcoli effettuati dall'Ufficio centrale nazionale, modifiche che hanno portato alle contestazioni delle elezioni ora sottoposte al voto della Camera:

D.C.

1. Bologna	(XII)	numero indice	93,10
2. Potenza	(XXVI)	» »	92,60
3. Ancona	(XVII)	» »	82,43
4. Mantova	(VII)	» »	77,47
5. Brescia	(VI)	» »	74,31
6. Lecce	(XXV)	» »	72,59
7. Trento	(VIII)	» »	72,18
8. Genova	(III)	» »	72,18

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La nuova graduatoria differisce da quella dell'U.C.N. in quanto l'acquisizione di un quoziente intero nel Collegio XXII (Napoli), e la conseguente riduzione del resto in questo collegio, che occupava il primo posto nella precedente graduatoria — con il numero indice 99,78, ora divenuto 0,21 e finito al 30° posto — ha provocato lo slittamento dell'intera graduatoria, ponendo

il Collegio III (Genova) in posizione utile per l'assegnazione dell'ottavo resto spettante alla lista, mentre nella precedente graduatoria il Collegio di Genova era il primo dei collegi non beneficiari.

Di qui, la proposta di proclamazione del candidato Emidio Revelli, primo dei non eletti della lista n. 6 (democrazia cristiana) con 31.293 voti preferenziali.

P.C.I.

		numero indice	
1. Pisa	(XV)	99,11	
2. L'Aquila	(XX)	97,32	» »
3. Brescia	(VI)	96,49	» »
4. Como	(V)	91,46	» »
5. Verona	(IX)	88,37	» »
6. Ancona	(XVII)	85,47	» »
7. Torino	(I)	81,07	» »
8. Venezia	(X)	80,70	» »
9. Bari	(XXIV)	78,25	» »
10. Parma	(XIII)	75,75	» »
11. Firenze	(XIV)	70,87	» »

Il primo dei collegi non beneficiari risulta il Collegio XXIX (Palermo) con il numero indice di 70,76. Tale collegio era beneficiario dell'11° resto nella precedente graduatoria dell'U.C.N., con il numero indice di 70,73.

Il rifacimento della graduatoria compiuta dalla Giunta ha invece designato il collegio di Firenze, primo dei collegi non beneficiari nella graduatoria precedente, co-

me titolare dell'undicesimo seggio spettante alla lista del partito comunista italiano.

Di qui la contestazione dell'elezione del deputato Mario Calogero Arnone, proclamato nel Collegio XXIX (Palermo) e la proposta di proclamazione del candidato primo dei non eletti della lista del partito comunista italiano a Firenze, Novello Palanti con 12.516 voti preferenziali.

M.S.I. - D.N.

		numero indice	
1. Verona	(IX)	99,41	
2. L'Aquila	(XX)	93,42	» »
3. Genova	(III)	89,87	» »
4. Catania	(XXVIII)	83,29	» »
5. Lecce	(XXV)	80,33	» »
6. Palermo	(XXIX)	78,93	» »
7. Bologna	(XII)	76,28	» »
8. Catanzaro	(XXVII)	75,17	» »
9. Brescia	(VI)	72,37	» »
10. Ancona	(XVII)	70,86	» »

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il primo dei collegi non beneficiari è divenuto il Collegio V (Como) con il numero indice di 70,01. Tale collegio nella precedente graduatoria dell'U.C.N. costituiva l'11° seggio spettante all'M.S.I., seggio perduto a seguito della contrazione

del totale dei seggi spettanti all'M.S.I., da 11 a 10, come riportato nel quadro riassuntivo dei resti prima citato.

Di qui la contestazione dell'elezione del deputato Giovanni Pellegatta, proclamato nel V Collegio (Como).

P.S.D.I.

1. Cuneo	(II)	numero indice	94,45
2. Benevento	(XXIII)	» »	92,22
3. Como	(V)	» »	91,52
4. Torino	(I)	» »	89,69
5. Roma	(XIX)	» »	88,70
6. Venezia	(X)	» »	86,18
7. Brescia	(VI)	» »	82,37
8. Catanzaro	(XXVII)	» »	80,08
9. Parma	(XIII)	» »	79,93

Il primo dei collegi non beneficiari risulta il Collegio III (Genova), con il numero indice di 79,30. Tale collegio nella precedente graduatoria dell'U.C.N. costituiva il 10° seggio spettante al P.S.D.I., seggio perduto a seguito della contrazione

dei seggi assegnati al P.S.D.I. da 10 a 9, come riportato nel quadro riassuntivo dei resti prima citato.

Di qui la contestazione dell'elezione del deputato Alberto Bemporad, proclamato nel III Collegio (Genova).

P.R.I.

1. Milano	(IV)	numero indice	88,68
2. Roma	(XIX)	» »	83,05
3. Genova	(III)	» »	82,49
4. Verona	(IX)	» »	78,72
5. Bologna	(XII)	» »	67,74
6. Torino	(I)	» »	66,49
7. Cuneo	(II)	» »	65,86
8. Ancona	(XVII)	» »	63,68
9. Como	(V)	» »	61,45

Il primo dei collegi non beneficiari risulta il Collegio X (Venezia) con il numero indice di 60,63. La presente graduatoria differisce totalmente da quella dell'U.C.N., in quanto, in seguito all'acquisizione di un seggio a quoziente intero nel Collegio

XXVIII (Catania) tale collegio, che figurava al primo posto nella graduatoria dei resti con il numero indice di 98,31 (prima della correzione effettuata dallo stesso Ufficio centrale circoscrizionale), passa ora al 31° posto, con il numero indice di 0,54.

Di conseguenza l'intera graduatoria ha subito uno slittamento, per cui il Collegio IV (Milano) dal 2° posto passa al 1° posto; il Collegio XIX (Roma) dal 3° al 2° posto; il Collegio III (Genova) dal 4° al 3° posto; il Collegio IX (Verona) dal 5° al 4° posto; il Collegio I (Torino) dal 7° al 6° posto; il Collegio II (Cuneo) dall'8° al 7° posto; il Collegio XVII (Ancona) dal 9° all'8° posto.

Dalla graduatoria dell'U.C.N., risultava escluso il Collegio V (Como), con il numero indice di 61,45, che invece, in base ai nuovi calcoli, rientra in posizione utile per l'assegnazione del nono seggio spettante al partito repubblicano italiano.

Di qui la proposta di proclamazione del primo dei non eletti per la lista del P.R.I. Giovanni Spadolini, con 3.774 voti preferenziali.

* * *

In data 15 maggio 1980, la Giunta accolse le conclusioni della relazione sulla verifica delle operazioni eseguite dall'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi in base ai voti residui.

Tali conclusioni hanno portato ad approvare la proposta di convalida di tutti i deputati eletti con i resti con successiva comunicazione al Presidente della Camera e relativo annuncio in Assemblea nella seduta del 10 giugno 1980. Contestualmente veniva deliberato di dichiarare contestate le elezioni dei deputati Alberto Bemporad, Giovanni Pellegatta e Mario Calogero Arnone, e di proporre la proclamazione dei candidati Emidio Revelli, Giovanni Spadolini e Novello Pallanti.

Il Presidente, a norma dell'articolo 12 del Regolamento interno della Giunta, ha fissato per il 26 giugno 1980 il giorno della discussione pubblica, dandone avviso con apposito bando affisso nell'atrio del Palazzo di Montecitorio e comunicato alle parti.

Nei termini previsti dall'articolo 13 del citato Regolamento, sono state presentate tre memorie da parte dei difensori degli onorevoli Bemporad, Pellegatta e Arnone.

I difensori dei candidati subentranti Revelli, Spadolini e del ricorrente Fran-

cesco Barcellona, che aveva rivendicato in un ricorso il titolo a un seggio in base alla utilizzazione dei voti residui per la lista repubblicana nel V Collegio (Como), sono direttamente intervenuti, con apposita delega, alla seduta pubblica. Il candidato Novello Pallanti non ha designato alcun difensore.

* * *

Nel corso della seduta pubblica, l'avvocato Giuseppe Guarino, difensore dell'onorevole Bemporad, ha formulato le seguenti richieste:

a) una più dettagliata informazione sulle operazioni compiute dalla Giunta per la verifica delle operazioni relative all'assegnazione dei seggi spettanti in base ai resti, dando analitico conto delle procedure adottate specialmente riguardo all'apertura delle buste contenenti schede bianche, nulle e contestate, nonché dei plichi contenenti schede valide;

b) l'osservanza del principio del contraddittorio, di cui all'articolo 17 del Regolamento della Camera, in base al quale ha chiesto di essere ammesso all'esame di tutti i documenti posti a base delle risultanze della contestazione;

c) la revisione delle schede valide del Collegio XXII (Napoli) data l'esiguità dello scarto di voti con i quali la lista della Democrazia cristiana ha ottenuto il quoziente intero che ha provocato la contrazione di un seggio da attribuire con i resti; nonché la sospensione di ogni decisione fino alla verifica sulle schede valide dei due Collegi - VI (Brescia) e XXVII (Catanzaro) - verifica che la Giunta ha deciso di compiere su ricorsi presentati in quei Collegi, nell'eventualità che tale verifica possa determinare qualche variazione nei voti di lista.

Le argomentazioni addotte a sostegno di queste richieste possono così riassumersi:

la Giunta, nel dichiarare contestata l'elezione dell'onorevole Bemporad, ha agito non in presenza di un ricorso, bensì

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d'ufficio, contrariamente a quanto avvenuto in tutti i casi di elezioni contestate precedenti, salvo che nel caso del deputato Grassi, risalente alla I Legislatura. E a giudizio del difensore la verifica di ufficio deve limitarsi esclusivamente ad una verifica sui « documenti » elettorali, intendendosi per documenti elettorali i verbali sezionali, le tabelle di scrutinio, le buste contenenti schede bianche, nulle e contestate, ma non i plichi delle schede valide, la cui acquisizione e apertura la Giunta sarebbe abilitata a operare solo in presenza di ricorso, o sulla base di eccezioni di carattere formale, come appunto nel caso citato. Infatti le schede valide, a giudizio del difensore, non costituiscono « documento » elettorale ai sensi della definizione data dalla legge, in quanto non autenticate, non inviate d'ufficio alla Camera, bensì conservate presso le Preture.

Dato che dagli atti risulta che tale acquisizione e apertura ha avuto in effetti luogo, vi sarebbe stata da parte della Giunta una violazione del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 17 del regolamento della Camera, per mancata comunicazione alle parti e per il mancato intervento dei difensori in questa fase istruttoria precedente l'udienza pubblica; inoltre tale apertura sarebbe stata fatta prescindendo da un formale voto della Giunta in proposito e senza la garanzia data dalla nomina da parte della Giunta di un apposito Comitato, contrariamente al procedimento in questo senso adottato in tutti i casi riscontrati nelle legislature precedenti.

* * *

L'avvocato Alfonso Lanzetta, difensore dell'onorevole Giovanni Pellegatta, dopo aver condiviso le opinioni espresse dallo avvocato Guarino, soprattutto in merito alla presunta violazione del principio del contraddittorio, ha chiesto un ulteriore controllo, sia sui documenti elettorali sia sulle schede, relativo al computo dei voti della lista del Movimento sociale italiano-

destra nazionale per il Collegio IX (Verona), dato l'esiguo scarto dei voti che separa detta lista dal quoziente elettorale pieno, a prescindere dalla decisione già adottata dalla Giunta in merito a un ricorso in questo senso avanzato da un rappresentante della lista predetta in questo Collegio. Analoga richiesta è stata avanzata per il Collegio V (Como), circoscrizione in cui il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha perduto il seggio assegnato dall'ufficio centrale nazionale al deputato Pellegatta; nonché per il Collegio XVII (Ancona), in quanto beneficiario dell'ultimo seggio spettante alla lista del Movimento sociale italiano-destra nazionale in base alla nuova graduatoria formata dalla Giunta, onde accertare se veramente debba incidere sul Collegio di Como e non su quello di Ancona la contrazione dei seggi spettante al Movimento sociale italiano-destra nazionale in base alla ripartizione dei resti. Il difensore ha chiesto infine un controllo approfondito di tutte le sezioni che hanno determinato nel Collegio XXVIII (Catania), con l'apporto dei voti di lista in un primo tempo sottratti al computo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il raggiungimento del quoziente elettorale pieno da parte della lista repubblicana.

* * *

L'avvocato Filippo Lubrano, difensore dell'onorevole Arnone, pur non contestando né i calcoli eseguiti dalla Giunta né i procedimenti adottati nell'eseguirli, ha chiesto che la Giunta valutasse e approfondisse la situazione dei due Collegi (Collegio XIV-Firenze e XXIX-Palermo) con particolare riguardo alle percentuali di voti nulli registrati rispettivamente in queste circoscrizioni, in cui il mutamento di graduatoria operato dalla Giunta ha condotto a dichiarare contestata l'elezione dell'onorevole Arnone.

* * *

Dopo l'intervento degli avvocati Lorenzo Acquarone, difensore del candidato Revelli e Fabio Roversi Monaco, difensore

del primo dei non eletti nel Collegio di Como Giovanni Spadolini nonché del ricorrente Francesco Barcellona, che hanno nei loro interventi aderito alle tesi sostenute dalla Giunta e appoggiato le conseguenti proposte di annullamento e di proclamazione, la Giunta riunitasi subito dopo in Camera di Consiglio, ha adottato la seguente decisione:

« La Giunta delle Elezioni di questa Camera dei deputati, deliberando a seguito della contestazione dell'elezione dei deputati Alberto Bemporad, Giovanni Pellegatta e Mario Arnone, proposta in data 15 maggio 1980, in esito alle conclusioni dei difensori degli onorevoli Bemporad, Pellegatta ed Arnone e dei resistenti Emidio Revelli e Giovanni Spadolini, a termine dell'udienza pubblica in data odierna

respinge

i ricorsi presentati dagli onorevoli Bemporad, Pellegatta e Arnone avverso la predetta contestazione, e

decide

di proporre all'Assemblea di questa Camera l'annullamento dell'elezione e la conseguente decadenza dei deputati Bemporad, Pellegatta ed Arnone e la proclamazione dei subentranti Emidio Revelli, Giovanni Spadolini e Novello Pallanti.

Così deciso in Roma (Camera dei Deputati) il giorno 26 giugno 1980 ».

* * *

La riferita decisione si fonda sulle seguenti considerazioni:

a) la Giunta è pervenuta al sicuro convincimento che è suo preciso diritto-dovere assumere, anche in assenza di ricorsi, specifiche iniziative per la verifica di ufficio per accertare le cifre elettorali di tutte le liste per tutte le circoscrizioni nonché i dati da tenere a base per l'assegnazione dei seggi spettanti in base ai calcoli di competenza dell'Ufficio centrale nazionale.

A tale convincimento la Giunta è pervenuta da un attento studio delle fonti legislative e dall'esame delle precedenti de-

terminazioni della Giunta stessa, in ciò confortata dai più noti orientamenti della dottrina. È stato, infatti, autorevolmente sostenuto che l'esercizio da parte della Giunta di poteri d'ufficio, indipendentemente dall'esistenza di reclamo da parte di soggetti interessati, è corroborato da lunghissima prassi, tale da doversi considerare, anche secondo la dottrina, alla stregua di una consuetudine. D'altra parte, dagli studi compiuti sulla natura ed i poteri della Giunta, l'automaticità ex officio è considerata caratteristica dei suoi lavori iniziali. È stato anche sostenuto che la verifica ex officio ha validità assoluta per quel che riguarda la regolarità dell'attribuzione di voti alle varie liste e dell'assegnazione dei seggi in sede circoscrizionale o in sede di Ufficio centrale nazionale.

Nell'ambito appunto dei suoi poteri di ufficio la Giunta, rifiutando un'interpretazione restrittiva dell'articolo 9 già citato del Regolamento interno, è stata indotta a ricorrere, come già illustrato all'inizio, all'apertura sia delle buste contenenti schede bianche, nulle e contestate per la quadratura del numero dei votanti in tutte le sezioni in cui tale quadratura non esisteva, sia dei plichi delle schede valide quando il più probante « documento » elettorale, il verbale sezionale o la copia di esso conservata presso il comune, non le permetteva di adempiere il preciso dovere di determinare con esattezza la somma complessiva dei voti validi per ogni lista; e questo è stato fatto a garanzia e difesa di quei deputati già proclamati la cui posizione non poteva essere dichiarata compromessa in base a conteggi incompleti.

Venendo meno l'ausilio dei verbali sezionali, il ricorso diretto al computo dei voti sulle schede — nonostante il parere di un autorevole difensore che non le considera « documento » elettorale, ma che a norma dell'articolo 72 ultimo comma delle leggi elettorali devono essere depositate e conservate presso le Preture « per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri » — ha costituito l'unica fonte di certezza a cui la Giunta ha formalmente deciso di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ricorrere, allargando il Comitato preposto al computo dei voti in maniera tale da garantire la presenza, attraverso i suoi componenti, dei gruppi parlamentari.

b) La richiesta di integrazione della relazione sui resti non è stata accolta per una duplice serie di motivi:

1) la richiesta di una segnalazione puntuale delle sezioni per cui si è resa necessaria l'apertura delle buste contenenti schede bianche, nulle e contestate non è apparsa accoglibile in quanto tale operazione, riducendosi ad un mero conteggio del numero di dette schede per la determinazione dei votanti senza alcun giudizio di merito, era del tutto estranea ed influente ai fini del processo di contestazione, basato sul calcolo dei voti validi;

2) ugualmente inaccoglibile è stata giudicata la richiesta di fornire un analitico conto delle operazioni compiute riguardo ai plichi contenenti schede valide. Infatti le correzioni apportate sulle cifre indicative dei voti validi riportati da ciascuna lista sono state originate da successive operazioni intese ad eliminare errori materiali di varia natura contabile, rispetto alle quali l'intervento effettuato per la assegnazione dei voti risultanti come dovuti in base alle schede valide esaminate, rappresenta soltanto una delle varie fattispecie di azioni o calcoli ricostruttivi: di guisa che l'analitica e disaggregata illustrazione di quell'unica operazione non risulterebbe conclusiva per la dimostrazione dell'esattezza dell'operato della Giunta, la quale dimostrazione esigerebbe la esposizione di tutte le complesse azioni di controllo e di rettifica, con la conseguenza che dovrebbe essere pressoché integralmente riprodotta, in contraddittorio delle molte parti interessate, la verifica condotta sui dati di tutte le 76.466 sezioni elettorali d'Italia;

c) per quanto concerne l'asserita violazione del principio del contraddittorio, sancito dall'articolo 17, secondo comma, del Regolamento della Camera «...nel pro-

cedimento davanti alla Giunta delle Elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio sulla pubblicità», si rileva, come già è stato osservato, che la dizione letterale dell'articolo 17 «in ogni fase» appare inconciliabile con una interpretazione che voglia estendere il contraddittorio ad ogni atto delle operazioni di controllo, interne alla Giunta, e prima che possa sorgere sospetto di risultati incidenti su posizioni subiettive di singoli deputati.

La stessa dizione letterale dell'articolo 17, parlando di «procedimento davanti alla Giunta», esclude che l'assicurazione del principio del contraddittorio possa estendersi anche a quegli atti che non avvengono «davanti alla Giunta» ma che, rimanendo interni alla stessa, precedono la delibera con la quale la Giunta, nella sua collegialità, accetta i controlli effettuati e propone la contestazione.

Fino al momento della conclusione della verifica elettorale ed alla conseguente nuova ripartizione dei seggi attribuiti in base alla utilizzazione dei voti residui, la Giunta non è stata in grado d'identificare i possibili contraddittori: solo alla chiusura di tutti i conteggi è stato possibile individuare i seggi ed i Collegi coinvolti nei mutamenti provocati dalla operazione di verifica.

Una interpretazione esasperatamente estensiva dell'articolo 17, che volesse collocare l'intervento del principio del contraddittorio in un momento antecedente alla dichiarazione di contestazione, comportando, fra l'altro, in primo luogo la sospensione *sine die* della convalida di tutti i deputati eletti con i resti (76, nella presente legislatura), l'individuazione di ognuno di essi come potenziale controparte, il rifacimento integrale di tutte le operazioni già compiute — e approvate dalla Giunta con la relazione sui resti il 20 maggio 1980 — in loro presenza o in presenza dei loro difensori, sarebbe in aperto contrasto con i termini che la Giunta è tenuta ad osservare (essa deve procedere all'esame delle elezioni generali entro 18

mesi dal giorno della sua nomina, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento interno della Giunta) e con il disposto dell'articolo 12 che prescrive la comunicazione alle parti solo nel momento in cui l'elezione viene contestata.

* * *

Quanto alla richiesta, comune a tutti tre i difensori, di procedere al controllo di schede valide o nulle, la Giunta, in assenza di precise segnalazioni di irregolarità verificatesi nei Collegi precedentemente citati per cui tale controllo era stato sollecitato, ritenendo che tale richiesta fosse basata sulla generica presunzione che un esame approfondito sulle schede avrebbe potuto in qualche modo variare la situazione accertata di detti Collegi, ha ritenuto non poterla accogliere. Per quanto riguarda la richiesta di attendere l'esito dell'esame delle schede valide per i Collegi VI (Brescia) e XXVII (Catanzaro) si fa

presente che tale revisione è stata decisa dalla Giunta in seguito ad irregolarità segnalate in ricorsi riguardanti solo la graduatoria all'interno di una medesima lista, ed in quanto tali ininfluenti ai fini dell'assegnazione dei voti di lista validi.

* * *

La presente relazione è stata approvata dalla Giunta delle Elezioni nella seduta del 10 luglio 1980, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento interno; e le conclusioni a cui è pervenuta, di proporre cioè l'annullamento delle elezioni dei deputati Alberto Bemporad, Giovanni Pellegatta e Mario Calogero Arnone e la proclamazione di Emidio Revelli, Giovanni Spadolini e Novello Pallanti, vengono pertanto sottoposte al giudizio e all'approvazione della Camera.

IL PRESIDENTE, *Relatore*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta pubblica del 26 giugno 1980, la Giunta delle elezioni ha deciso a maggioranza l'annullamento delle elezioni dei deputati Alberto Bemporad, Giovanni Pellegatta e Mario Calogero Arnone, respingendo, sempre a maggioranza, tutte le richieste avanzate dai difensori dei tre parlamentari ed intese ad ottenere un più approfondito riesame dei risultati dei calcoli, predisposti dagli uffici della Giunta delle elezioni, in difformità dai risultati proclamati dagli Uffici centrali circoscrizionali e dalle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per l'utilizzazione sia dei resti, sia dei « resti dei resti ».

Data la novità e la delicatezza della questione, presa in esame dalla Giunta delle elezioni, ci sembra doveroso illuminare tutti i colleghi su i complessi e controversi aspetti della decisione, che peraltro è stata presa in sede pubblica a maggioranza, con la presenza di 25 componenti su 30 ed approvata poi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 del vigente Regolamento della Giunta delle elezioni — approvato il 12 dicembre 1962 — con appena 11 voti su 14 presenti (meno della metà della Giunta).

Ma, ai fini di una compiuta e serena valutazione dei problemi di fatto e di diritto, connessi con questa triplice contestazione, ci sia consentito di procedere con distinti titoli e paragrafi.

IL PERCHÉ DELLE RELAZIONI DI MINORANZA

Benché la discussione pubblica somigli ad un orale dibattito di natura processuale, tuttavia la decisione, presa in Camera di Consiglio, non è assimilabile ad

una sentenza, ma al massimo ad un'ordinanza, modificabile dalla stessa Giunta delle elezioni (vedi precedente contestazione del deputato Perinelli, IV Legislatura: a pagina 6 del Doc. IX, n. 4, risulta che la Giunta delle elezioni nella seduta pubblica del 4 marzo 1965, decideva di proporre alla Camera l'annullamento della proclamazione dell'onorevole Perinelli, ma successivamente — pagina 8 del citato documento — la Giunta si riuniva di nuovo il 10 marzo 1965, e a maggioranza, accogliendo le proposte del Presidente della Giunta onorevole Scalfaro, modificava il precedente deliberato e procedeva alla ricognizione di alcune schede ed al controllo del loro stato e contenuto), e *a fortiori* riformabile *in toto* o in parte dall'Assemblea, cui spetta il giudizio definitivo.

Trattandosi di una pronunzia interlocutoria, presa peraltro a maggioranza ed approvata addirittura con la presenza di una minoranza di componenti, è lecito mettere gli onorevoli colleghi nella condizione di sentire tutte le voci del dissenso per le seguenti ragioni:

1) perché non è stata accolta la reiterata proposta del presentatore di dare conto nella relazione di maggioranza, che la triplice contestazione era stata decisa solo a maggioranza, sicché la citata relazione ha ignorato di registrare del tutto le tesi dei dissenzienti, abrogate d'autorità da un voto di maggioranza, che decideva con un colpo... di maggioranza di cancellare i pareri della minoranza (incredibile, ma vero!);

2) perché diversi precedenti parlamentari stanno a confortare l'opinione del presentatore, che ci si trova in pre-

senza di una normale proposta parlamentare, suscettibile di relazioni di maggioranza e di minoranza (confrontare Camera dei Deputati, I Legislatura, Doc. VII, n. 7, elezione contestata per la circoscrizione di Catanzaro del deputato Foderaro, seduta del 15 luglio 1949, Salvatore, relatore di maggioranza e Tambroni, relatore di minoranza; II Legislatura Doc. X, n. 6 e 6-bis, elezione contestata per la circoscrizione di Palermo del deputato Marino, seduta del 5 febbraio 1958, Bubbico, relatore di maggioranza, e Basile relatore di minoranza; III Legislatura, Doc. IX, n. 1, elezione contestata per la circoscrizione di Benevento del deputato Valiante, seduta del 15 maggio 1959, Amiconi relatore di maggioranza e Boidi relatore di minoranza);

3) perché, trattandosi di un verdetto, che investe il mantenimento o la revoca del mandato parlamentare, gli scrupoli e le precauzioni non sono mai di troppo al punto che in qualche caso, oltre alla relazione-base, si è avuta anche una relazione aggiuntiva (IV Legislatura, Doc. IX, n. 4, elezione contestata per la circoscrizione di Venezia del deputato Perinelli, seduta del 24 marzo 1965, Iacometti relatore e il Presidente Scalfaro, relatore aggiunto);

4) perché, nella fattispecie, trattandosi della contestuale contestazione di tre colleghi, ci si viene a trovare in presenza non di una sola, ma addirittura di più relazioni di minoranza.

NOVITÀ DELLA QUESTIONE

Se non andiamo errati, è la prima volta nella storia del Parlamento italiano che i deputati sono chiamati a decidere contemporaneamente e contestualmente sulla sorte di tre loro colleghi.

Il che significa che un'eventuale decisione errata provocherebbe una triplice ingiustizia e che un'eventuale discriminazione fra i tre contestati costituirebbe una clamorosa ingiustizia nell'ingiustizia, in

quanto unica essendo la fonte della contestazione (il calcolo dei resti), ne consegue l'inscindibilità del risultato, sicché vale la regola: *simul stabunt, simul cadent*.

A nostro sommo parere, i tre colleghi dovrebbero restare in carica, per i seguenti motivi:

1) perché non si tratta di un ricalcolo tra candidati dello stesso partito nello stesso Collegio, che in definitiva non altera i rapporti di forza fra i partiti e Collegi di partito, ma di una serie di slittamenti a catena, per effetto dei quali un Collegio perde un deputato ed un altro lo guadagna (il PCI perde il deputato di Palermo Arnone ed acquista il deputato di Firenze Pallanti);

2) perché non si tratta solo di cambiamenti all'interno dello stesso partito, ma di perdita di un quoziente ciascuno per due partiti (il PSDI con Bemporad e il MSI-destra nazionale con Pellegatta) e del recupero di un quoziente ciascuno di due altri partiti (la DC con Revelli e il PRI con Spadolini);

3) perché gli effetti sono sconvolgenti con rimpalli a carambola, sicché la DC (con Revelli) boccia il PSDI (Bemporad) a Genova e il PRI con Spadolini boccia il MSI-destra nazionale (Pellegatta) a Como;

4) perché, anche se si tratta di un risultato casuale, tuttavia ne viene uno scompenso nell'equilibrio parlamentare: la opposizione perde due seggi e la maggioranza ne guadagna due, senza la certezza della equazione.

Né si può ignorare che esiste un divario tra i calcoli effettuati dagli Uffici centrali circoscrizionali e quelli degli Uffici della Giunta delle elezioni, sicché non solo risultano modificati due Collegi elettorali (Napoli e Catania), ma addirittura i 78 seggi da assegnare in base ai resti scendono a 76, dei quali poi 72 vengono assegnati con quozienti interi e i 4 residui con i resti dei resti, determinando un terremoto nella nuova graduatoria.

Se si pensa che il PRI conquista, a spese del MSI-destra nazionale, un nuovo seggio per appena 2.000 voti in più, assegnatigli dagli Uffici della giunta delle elezioni, e che la DC addirittura ottiene un altro seggio per soli 104 voti in più attribuitigli, c'è da rimanere fortemente perplessi.

Come si fa, per appena 1.000 voti ciascuno a seggio, a togliere due deputati a due partiti ed assegnarli ad altri due partiti?

Se si considera altresì che la redistribuzione dei resti ed ancor più dei resti dei resti è avvenuta sulla base di percentuali da farmacista (per la DC numero indice di Genova 72,18 dopo il 72,31 di Trento; per il PCI 70,87 di Firenze al posto del 70,76 di Palermo; per il MSI-destra nazionale 70,86 di Ancona al posto del 70,01 di Como; per il PSDI 79,93 di Parma al posto del 70,30 di Genova), ne consegue che si impone per lo meno il beneficio del dubbio sulla validità dei citati microscopici conteggi.

Pertanto ne discendono i seguenti principi:

a) se errore ci fu nei primi conteggi, effettuati dagli uffici centrali circoscrizionali, ma convalidati dall'Ufficio centrale nazionale, perché si deve escludere che altri errori non possano esserci nei nuovi conteggi, effettuati (si badi bene) dagli Uffici della Giunta delle elezioni e non dalla Giunta, come prescritto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento? In buona sostanza si è trattato di conteggi effettuati *ex officio*, sulla base di calcolatori, soggetti a possibili errori, trattandosi sempre di macchine e per giunta adoperate per il ricalcolo, già fatto da altre macchine. Non si dimentichi che un errore commesso in una singola Circoscrizione non ha una influenza circoscritta all'ambito del Collegio, ma si ripercuote a catena in tutti i risultati elettorali, sicché su 32 collegi le probabilità di errori sono moltissime e l'irrisorietà dei voti in più attribuiti (appena 2.000), di per sé sufficienti a spostare due Collegi da due partiti a due altri partiti, se rapportata alla globalità dei resti (6.612.943) è veramen-

te impressionante e diventa addirittura eclatante, se riferita ai 35.665.748 voti complessivi.

Quanto meno occorre una nuova scrupolosa verifica, con la presenza degli interessati, del tutto esclusi dalla prima verifica. Né è giusto né opportuno rimuovere dal loro mandato *tout court* tre deputati, fino a quando sussista il ragionevole dubbio, che in un mastodontico calcolo di tal fatta possa essersi verificato qualche sbaglio.

Del resto la statistica, scienza esatta, insegna che per la legge dei grandi numeri solo a mezzo delle interpolazioni e delle extrapolazioni è possibile rettificare i risultati per approssimarli il più possibile alla verità.

Ne consegue che appena 2.000 voti di recupero rappresentano una entità infinitesimale per presumere di correggere il dato, bastando una qualunque insignificante modifica per arrivare ad un diverso risultato. Alla luce del calcolo delle probabilità sono molteplici le possibilità di alterazione dei risultati, come altresì permangono abbondanti le probabilità uguali e contrarie di immodificabilità del responso delle urne. Pertanto fino a quando non si sia proceduto ad una revisione più oculata e più penetrante, non è lecito considerare definitivi i nuovi risultati elettorali. Altrimenti ognuno di noi potrebbe trovarsi un giorno privato del suo mandato parlamentare per un pugno di voti e (cosa ancora più grave) si potrebbe ingenerare il sospetto, trattandosi di perdita da un partito all'altro, che anziché di calcoli numerici si tratti di calcoli politici.

Lungi da noi una simile insinuazione. Ma chi potrebbe rimuovere dal corpo elettorale la supposizione che siano prevalsi interessi di parte, anziché giudizi irreprensibili?

Quanto meno lo scrivente suggerisce agli onorevoli colleghi di accogliere le richieste difensive di un supplemento di istruttoria, invocato congiuntamente e separatamente dai difensori dei tre collegi contestati.

ULTERIORI CONTROLLI PER IL COLLEGIO DI CATANIA

Invero nella relazione di maggioranza della Giunta delle elezioni alla Camera dei Deputati, mancano alcune risposte essenziali ai quesiti posti circa le operazioni di controllo, che hanno determinato la revisione dei risultati elettorali proclamati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale.

In particolare, per quanto riguarda il Collegio XXVIII di Catania, nulla di nuovo e di diverso di quanto è stato affermato precedentemente nella relazione alla Giunta delle elezioni dal Presidente, emerge nella relazione di maggioranza alla Camera.

Infatti si ribadisce che la Corte di appello di Catania, con il verbale del 17 giugno 1979, ha fatto pervenire all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione una rettifica delle cifre contenute nel verbale circoscrizionale precedentemente inviato e non si spiega perché non è stata accolta la richiesta di un ulteriore controllo di tutta la documentazione riguardante le operazioni elettorali, svoltesi nelle 24 sezioni del Comune di Rosolini, nonché dalla V alla X sezione di Linguaglossa e nelle sezioni dei Comuni di Maletto, Mascali, Mascalucia, Mazzarone, Militello, Milo e Mineo, anche in considerazione del fatto che nessun Comitato è stato nominato dalla Giunta per l'apertura dei plichi 13 EP per il Collegio XXVIII di Catania.

Permangono pertanto le palesi violazioni dell'articolo 17 del Regolamento della Camera e dell'articolo 24 del Regolamento 1949. La rettifica diretta ad ottenere l'elezione per quoziente intero dell'onorevole Pasquale Bandiera nel Collegio XXVIII di Catania non poteva inoltre essere effettuata con molteplici violazioni dell'articolo 17 del Regolamento della Camera, nel momento in cui la stessa rettifica doveva comportare, come in effetti è avvenuto, la proposta di sancire la riduzione di un seggio del Gruppo parlamentare MSI-DN e cioè quello assegnato, in base ai resti, al V Collegio di Como. E la principale di queste

violazioni consiste nel fatto che non è stato consentito all'onorevole Pellegatta di fare intervenire un suo difensore nella fase istruttoria precedente all'udienza pubblica.

Qui non si tratta evidentemente di voler seguire una interpretazione esasperatamente estensiva dell'articolo 17, così come si sostiene nella Relazione di maggioranza, ma di esigere l'applicazione dell'articolo 17, quanto meno per consentire il rispetto del principio del contraddittorio in relazione a quegli atti delle operazioni di controllo, che sono decisivi ai fini di una motivata proposta alla Camera dei Deputati.

Nella fattispecie, il rispetto dell'articolo 17 del Regolamento si imponeva nel controllo ben limitato di tutta la documentazione riguardante le operazioni elettorali, svoltesi in quelle sezioni della circoscrizione di Catania, che hanno costituito oggetto di rettifica da parte della Corte di appello.

RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO

Il principio del contraddittorio doveva poi essere rispettato, anche nelle operazioni di controllo di tutte le schede, in base alle quali è stato possibile stabilire che al Partito repubblicano, nella circoscrizione di Catania, dovevano essere attribuiti 49.236 voti validi e non già 46.902, controllo questo che peraltro non è stato effettuato e che la Giunta ha ritenuto di non dovere accogliere come richiesta istruttoria preliminare in assenza, come è stato testualmente affermato: « di precise segnalazioni di irregolarità nei Collegi precedentemente citati per cui tale controllo era stato sollecitato », non tenendo conto che nel Collegio di Catania, a seguito della rettifica operata dalla Corte di appello, si era venuta a determinare una situazione che andava controllata fino in fondo e cioè per mezzo della verifica di tutte le schede.

Per effettuare tale lavoro di controllo sarebbero bastati pochi giorni e non si comprende perché, dopo essere stato effettuato un controllo di schede per i ri-

sultati conseguiti dai vari Partiti negli altri Collegi, non si sia sentito il bisogno di verificare alcune migliaia di schede relative a quei Comuni della circoscrizione di Catania che sono stati sopra indicati. Né un ulteriore controllo sia sui documenti elettorali, sia sulle schede relative al computo dei voti della lista MSI-DN per il Collegio VII di Ancona avrebbe comportato un lavoro difficile o la sospensione *sine die* della convalida di tutti i deputati eletti con i resti, così come si sostiene immotivatamente nella Relazione di maggioranza.

Si consideri del resto che nella stessa Relazione di maggioranza alla Camera si afferma che: « il ricorso diretto al computo dei voti sulle schede ha costituito l'unica fonte di certezza a cui la Giunta ha formalmente deciso di ricorrere, allargando il Comitato preposto al computo dei voti in maniera tale da garantire la presenza attraverso i suoi componenti dei Gruppi parlamentari ».

Perché non si è allora ricorso al computo dei voti sulle schede, per stabilire l'esatta differenza dei voti validi riportati dall'MSI-DN, quanto meno nei Collegi di Como e di Ancona? Perché non è stato rispettato il principio del contraddittorio quanto meno nell'ambito dell'attribuzione dei resti all'uno o all'altro di questi due Collegi?

Del tutto opinabile si rivela l'altra affermazione contenuta nella Relazione alla Camera dei Deputati e cioè che: « fino al momento della conclusione della verifica elettorale e alla conseguente nuova ripartizione dei seggi attribuiti in base alla utilizzazione dei voti residui, la Giunta non è stata in grado di identificare i possibili contraddittori: solo alla chiusura di tutti i conteggi è stato possibile individuare i seggi ed i Collegi coinvolti nei mutamenti provocati dalle operazioni di verifica ».

Perché non è stato consentito un supplemento di istruttoria, che quanto meno potesse garantire all'onorevole Pellegatta di affrontare con tutta tranquillità una giusta decisione della Giunta delle elezioni?

MANCANZA DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER L'ANNULLAMENTO

In definitiva, nella Relazione della Giunta delle elezioni, si rilevano affermazioni che non hanno chiarito i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si è ritenuto di dover proporre l'annullamento della elezione del deputato Giovanni Pellegatta, anzi si può asserire che la Relazione costituisce una chiara conferma della violazione di tutti quei principi di diritto che sono stati enunciati ed illustrati dalla difesa dell'onorevole Pellegatta, riguardanti in particolare gli articoli 7, 19, 17 del nuovo Regolamento e l'articolo 24 del Regolamento del 1949.

Le stesse violazioni sono state perpetrate a danno degli altri due candidati. Né si può scindere la posizione di un contestato da quella degli altri due, perché identiche sono le cause efficienti, da cui derivano gli effetti obliterativi della elezione.

RICALCOLO DEI RESTI

Pertanto, come per una esigenza di giustizia si sta procedendo nei Collegi di Brescia e di Catanzaro alla revisione totale delle preferenze, non potendosi accettare a priori che da un semplice scandaglio possa pervenirsi a risultati definitivi, ancor più si impone un ricalcolo globale dei resti elettorali.

Tanto per fare un esempio altamente probante e convincente, si ricorda ai Colleghi che il sottoscritto aveva chiesto la revisione di tutte le schede nulle e bianche del Collegio di Verona, dove all'MSI-DN per poco più di 100 voti è mancato l'utilizzo del seggio pieno.

Purtroppo la Giunta concesse solo la verifica sul 20 per cento delle schede e poi decise a maggioranza di non proseguire nell'esame delle residue schede, malgrado fosse emerso dal primo sondaggio il *fumus* del ricorso proposto dall'MSI-DN, e nonostante le vivissime rimostranze del presentatore, che abbandonò la seduta per protesta.

Insomma esistono tutti i presupposti perché l'Assemblea modifichi l'affrettata e opinabile decisione della Giunta, tenendo conto di tutte le lacune, incertezze, remore e incompletezze emerse nel corso della istruttoria.

PROPOSTE CONCLUSIVE

Se ci trovassimo in presenza di un vero e proprio processo, potremmo avanzare delle richieste principali e ripiegare poi sulle subordinate. Ma qui non si tratta tanto di emettere un verdetto di assoluzione o di condanna, quanto di impedire che le pesanti ombre del dubbio e dell'errore offuschino le nostre coscienze, provocando irreparabili danni nei confronti di Collegi meno fortunati di noi, ormai convalidati.

Non si può dare, per il prestigio e il decoro di questa Assemblea, l'impressione di un giudizio sommario, frutto più di pressioni politiche che di conclamata giustizia.

« In dubio pro reo » — recita un vecchio brocardo — e se di colpevoli si trattasse, l'unica colpa loro sarebbe quella di essere stati prima proclamati deputati alla luce del sole da solenni e solerti magistrati di Corti di appello e adesso privati, nel segreto dell'urna, da severi e frettolosi Collegi, dello *status* e delle prerogative parlamentari, con conseguenze incalcolabili per le loro persone e per i lo-

ro partiti. Se così fosse, ripeto, non si dovrebbe esitare un minuto, a respingere la proposta di annullamento.

Ma non si tratta neppure di questo. Tutti e tre gli interessati hanno invece inoltrato richieste di approfondimento sulle procedure e sul merito dei metodi e dei criteri, che porterebbero alla loro mancata convalida. Ci sembra questa una legittima pretesa, che fra l'altro consente il rispetto della Costituzione ed il mantenimento di quella certezza « in iudicando », che sta alla base di qualsiasi Stato di diritto e che non può essere elusa da una Assemblea legislativa, che affonda le radici della sua stessa essenza nella costante ed instancabile ricerca della perfeibilità e dell'imparzialità, che verrebbero conculcate se al loro posto subentrassero la superficialità e la faziosità, frutti acerbi di una ingiustificabile fretta, che, a giudizio del Sommo Poeta, « l'onestade ad ogni atto dismaga ».

Ma proprio in nome della correttezza e dignità parlamentare, vi chiediamo per i tre Collegi contestati una legittima prova d'appello, consistente nella reiezione della proposta d'annullamento, avanzata solo dalla maggioranza della Giunta delle elezioni; e nell'accoglimento di un supplemento di istruttoria da demandare alla stessa Giunta delle elezioni per una più tranquillante e convincente verifica dei risultati elettorali.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Esistono molte ragioni, ad avviso del relatore di minoranza, che dovrebbero indurre l'Assemblea a convalidare la elezione dell'onorevole Bemporad e, in subordine, a rimettere gli atti alla Giunta, per un approfondimento dell'istruttoria ed ai fini di un regolare svolgimento del procedimento di contestazione.

Nella relazione di maggioranza si afferma:

a) che sono stati modificati i voti relativi a singole sezioni, appartenenti ai più vari collegi, ricorrendo alla triplice operazione:

a') di integrare dati incompleti o dubbi di un verbale avvalendosi del secondo esemplare del verbale sezionale, depositato presso i Comuni;

a'') dove la somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle o contestate non coincideva con il numero dei votanti dichiarati per la relativa Sezione, si è proceduto ad aprire il plico delle schede bianche, nulle e contestate ed a rinumerare le schede stesse;

a''') dove, malgrado l'acquisizione del secondo esemplare del verbale, rimaneva la incompletezza dei dati, si è proceduto ad acquisire dalle preture i pacchi delle schede valide, i pacchi stessi sono stati aperti e sono stati riattribuiti alle singole liste i voti validi delle relative sezioni.

L'operazione di cui al punto a'') è stata eseguita dai funzionari alla presenza dei relatori dei singoli collegi.

L'operazione di cui al punto a''') è stata affidata a due comitati *ad hoc* formati con componenti della Giunta.

Le due operazioni sono state autorizzate con deliberazioni della Giunta, rispettivamente del 12 luglio 1979 e dell'8 novembre 1979;

b) essendosi modificati, a seguito delle operazioni di cui alla lettera a) il *quorum* dei votanti sezionali ed i voti di lista in molteplici Sezioni, sulla base dei nuovi dati sezionali così fissati, sono state compiute tutte le operazioni di calcolo derivato, prescritte dalla legge elettorale: si sono cioè determinati a nuovo i quozienti circoscrizionali, le cifre elettorali circoscrizionali, la cifra globale dei voti residui, la cifra dei voti residui di lista, il nuovo quoziente nazionale, i seggi da assegnare in sede nazionale, i seggi da assegnare con i resti dei resti.

2. — La ragione per la quale si impone un supplemento di istruttoria è determinata dal fatto che la relazione di maggioranza non indica, e di conseguenza la Assemblea non conosce, né può conoscere:

quali e quante modificazioni sono attribuibili al raffronto dei due verbali sezionali;

quali e quante modificazioni sono attribuibili all'apertura dei plichi, contenenti le schede bianche, nulle e contestate ed alla rinumerazione delle stesse;

quali e quante modificazioni sono attribuibili all'apertura dei pacchi delle schede valide ed alla riattribuzione delle stesse.

La relazione di maggioranza non indica per quali sezioni sono state apportate modificazioni, quali sono precisamente le modificazioni introdotte, a quali operazioni tali modifiche sono specificamente attribuibili.

La relazione dà solo i risultati globali ed il tipo di operazioni, con cui detti risultati modificativi sono stati ottenuti; sembra essenziale invece che l'Assemblea possa conoscere, sezione per sezione, quale innovazione è stata apportata, per quale ragione e con quale mezzo.

3. — La indispensabilità di conoscere i dati analitici prima di spostare il seggio da un candidato all'altro o, peggio, da una lista all'altra è imposta dalla legislazione elettorale e dai principi costituzionali.

L'elemento fondamentale, su cui poggia il principio democratico, è il voto, espresso nella scheda. Lo spoglio delle schede è quindi l'operazione chiave, in quanto è l'operazione in cui si quantifica il voto e si identifica la volontà del corpo elettorale.

Tutte le altre operazioni sono un semplice derivato di tale operazione fondamentale.

Di tale distinzione tra l'operazione base (spoglio e conteggi delle schede) e tutte le altre operazioni derivate, offre precisa dimostrazione la legge elettorale.

Lo spoglio delle schede, con relativo conteggio, è una operazione disciplinata in modo analitico e tassativo dall'articolo 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361: è determinata vincolativamente la sequenza dei passaggi della scheda, il verbale deve essere analitico, le operazioni devono essere effettuate in modo visibile alla presenza di tutti i componenti il seggio, con la partecipazione degli esponenti degli interessi contrapposti.

Per l'ufficio centrale circoscrizionale (articolo 76) le cautele vanno diminuendo; per l'ufficio centrale nazionale (articolo 83) non vi è nessuna norma corrispondente.

Sta di fatto che mentre l'ufficio centrale circoscrizionale riesamina ancora le schede contestate, l'ufficio centrale nazionale non si occupa più di schede: le sche-

de valide, dopo lo spoglio, sono raccolte in plico sigillato ed inviate subito al pretore.

Consegue, da tale prescrizione della legge, che mentre per le operazioni di calcolo non si incontra alcun limite, nei tempi successivi ad una riapertura dei plichi delle schede valide si può procedere solo in ipotesi specificamente determinate e con le medesime modalità e cautele che devono osservarsi nello spoglio iniziale, di cui all'articolo 68 della legge elettorale.

Tra spoglio iniziale, e nuovo spoglio, non vi è infatti alcuna differenza, né dal punto di vista logico, né da quello giuridico, se è vero che con il nuovo spoglio si consegue un medesimo effetto, anzi si modificano i risultati dello spoglio originario.

Sembra perciò del tutto impossibile che la Camera possa consentire di modificare dei risultati elettorali, radicati sullo spoglio e sui conteggi effettuati originariamente nelle sezioni, senza conoscere con quali risultati lo spoglio è stato ripetuto in una molteplicità di sezioni, e senza controllare che in occasione del nuovo spoglio si siano osservate tutte le cautele, tassativamente fissate dalla legge a pena di nullità, per l'effettuazione di ogni operazione di spoglio e conteggio delle schede valide.

4. — A questi chiarimenti istruttori appare tanto più necessario pervenire, in quanto la richiesta trova conforto e fondamento nella soluzione da dare ad una questione di principio della massima rilevanza.

Si tratta del quesito del se, in quali limiti e con quali modalità la Giunta delle elezioni possa procedere d'ufficio alla apertura dei plichi delle schede valide, ad un nuovo spoglio, con conseguente riattribuzione dei voti.

Nella Relazione di maggioranza si afferma la tesi che la Giunta, d'ufficio, non incontrerebbe limiti nel riesame delle schede valide.

Principio questo pericolosissimo: se così fosse, nessuno potrebbe essere più si-

curo del proprio seggio, nessun gruppo potrebbe essere certo della propria consistenza. Fino all'ultimo giorno della legislatura sarebbe possibile procedere a nuovi conteggi delle schede valide e modificare i risultati elettorali. E, specie se si ammettesse che queste operazioni possano essere compiute senza le garanzie di cui all'articolo 68 della legge elettorale, questi principi potrebbero domani schiudere la via a sopraffazioni. Non si dica che la garanzia è rappresentata dalla lealtà costituzionale, che anima tutti i gruppi elettorali: le regole formali servono non per i casi in cui è certa l'adesione di tutti, ma ad evitare che, in una eventuale situazione futura, qualcuno possa infrangere i principi basilari del sistema. Questa è la ragione della distinzione tra legge costituzionale e legge ordinaria e dei *quorum* richiesti per la generalità delle deliberazioni assembleari: ed è questa medesima ragione ad aver suggerito da sempre al legislatore di fissare con fermezza il principio della intangibilità dello spoglio: il corpo elettorale esprime, con l'effettuazione dello spoglio secondo le modalità dell'articolo 68 del testo unico citato un risultato definitivo, così come è definitivo, e non sindacabile, l'accertamento del voto dell'Assemblea parlamentare compiuto e manifestato dal Presidente della Camera.

Al principio della intangibilità si degra in casi tassativi, e mai di ufficio.

Come argomento in contrario viene addotto l'articolo 72, ultimo comma, della legge elettorale, che dispone che le « schede valide » siano conservate presso le preture « per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri ».

La « verifica dei poteri » è tuttavia istituto ampio, che comprende sia la verifica di ufficio, sia quella su denuncia. La circostanza che l'articolo 72 prevede l'utilizzabilità delle schede per le esigenze della verifica non significa che alle schede valide si possa fare ricorso in ogni caso, senza alcun limite di procedimento o di forma. L'articolo 72 prevede solo una utilizzabilità in astratto; in concreto, alle schede si potrà fare ricorso solo se ed in

quanto le norme specifiche, che regolano il procedimento, lo ammettano.

Questa norma non può essere identificata nell'articolo 9, secondo comma, del Regolamento interno della Giunta, approvato il 12 dicembre 1962: « La Giunta può anche, in casi particolari, disporre la revisione delle schede valide ».

Questa norma non è stata approvata dalla Camera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del Regolamento della Camera.

È inoltre una fonte subordinata: il regolamento interno della Giunta deve rispettare sia il regolamento della Giunta, sia il Regolamento della Camera, sia la legge ordinaria.

In nessuna di tali fonti, di rango superiore, si trova traccia di tale potere della Giunta di disporre, anche d'ufficio, la revisione delle schede valide.

Il regolamento della Giunta (testo del 15 novembre 1949) limita il materiale utilizzabile per le contestazioni ai « processi verbali » (articolo 24). Lo stesso regolamento interno della Giunta del 1962 individua del resto i « documenti elettorali » nei verbali, nelle proteste e nei plichi delle schede bianche, nulle e contestate (articoli 3, 5 e 7).

Il Regolamento della Camera (articolo 17) limita le indagini da esperirsi dalla Giunta, in sede di verifica di ufficio, alla « regolarità » delle operazioni elettorali: e « regolarità » è espressione che, per sua natura, attiene alla sola verifica estrinseca, da effettuarsi sui soli documenti formali.

La legge elettorale (articoli 71, 72, 75, 76, 79 e 81) distingue nettamente i verbali, le tabelle di scrutinio, i plichi delle schede bianche, nulle e contestate, dai plichi contenenti le schede valide. Le schede bianche, nulle e contestate sono immediatamente vidimate ed autenticate (articolo 71). Solo i verbali e le schede bianche, nulle e contestate sono definiti « documenti » (articolo 75). Le schede valide prendono una via diversa dai documenti, in quanto sono consegnate ai pretori e

non proseguono per la Camera (articolo 75).

Le « schede valide » sono atti interni del corpo elettorale, quale distinto organo costituzionale; come gli atti interni delle Camere, possono essere disvelati ad altri solo con estrema cautela ed in casi tassativamente determinati.

Da ciò consegue che l'unica interpretazione possibile dell'articolo 9 del Regolamento interno della Giunta, che salvi la disposizione da una censura di illegalità, è che al potere che la norma contempla, di revisionare le schede valide, si faccia ricorso solo nelle verifiche su « protesta » o « ricorso », e con estrema cautela, e perciò solo « in casi particolari ».

5. — Una singolarità della procedura in esame è data dalla limitazione delle facoltà che sono state concesse alla difesa. La procedura ha portato alla proposta di sostituire tre deputati in carica con altrettanti candidati.

I deputati in carica, al pari dell'Assemblea, a tutt'oggi ignorano a quali sezioni siano ascrivibili le modificazioni, che hanno influito sui conteggi globali; su quali elementi le modificazioni si basino; di quale entità siano le specifiche modificazioni introdotte.

Sono stati portati a conoscenza dei contestandi i calcoli derivati, ma non le premesse su cui tali calcoli si sono fondati.

La relazione, su cui si è fondata la proposta di contestazione, non conteneva nemmeno le notizie che, dopo la discussione e a seguito della decisione già adottata, vengono ora fornite alla Assemblea: che cioè sono state rinumerate le schede bianche, nulle e contestate in via generale; che è stato rifatto lo spoglio delle schede valide per 9 sezioni del Collegio I, di 1 sezione nel Collegio II, di 1 sezione nel Collegio V, di 3 sezioni nel Collegio VI, di 2 sezioni nel Collegio VIII, di 1 sezione nel Collegio IX, di 2 sezioni nel Collegio XIV, di 16 sezioni nel Collegio XIX, di 4 sezioni nel Collegio XX, di 2 sezioni nel Collegio XXII, di 1 sezione nel Collegio XXIII, di 8 sezioni nel Collegio

XXVII, di 13 sezioni nel Collegio XXVIII (si noti che anche all'Assemblea non è indicato di quali sezioni si tratti). Inoltre la relazione originaria non dava nemmeno notizia della deliberazione adottata dalla Giunta il 9 gennaio 1980 per lo spoglio delle schede valide e delle modalità prescritte per detto spoglio.

La difesa dell'onorevole Bemporad aveva chiesto espressamente e formalmente per iscritto e nella discussione orale una più dettagliata informazione sulle operazioni compiute dalla Giunta: non vi era alcuna ragione per non dare queste informazioni.

Nella relazione di maggioranza si spiega che non si poteva accogliere la richiesta di fornire un analitico conto delle operazioni relative alle schede valide, perché la rinnovazione dello spoglio « rappresenta soltanto una delle varie fattispecie di azioni o calcoli ricostruttivi ». Ma come si dovevano fornire i dati relativi allo spoglio, così dovevano fornirsi i dati relativi all'esame del secondo verbale, e quelli relativi alla rinumerazione delle schede bianche, nulle e contestate. Non vi era motivo per negare alle parti la conoscenza di questi documenti. L'articolo 17 del Regolamento della Camera fissa il principio tassativo che « nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità ».

Questa norma tutela sia il diritto di difesa, che è un diritto fondamentale del cittadino e quindi anche del deputato proclamato (articoli 24 e 113 della Costituzione), sia il diritto della Camera di pronunciarsi sulla convalida o sulla contestazione sulla base di una istruzione approfondita e completa: e l'istruzione della pratica non può considerarsi né approfondita, né corretta se è mancato l'apporto collaborativo delle parti interessate.

L'articolo 17 del Regolamento della Camera distingue tra la fase del giudizio sulla contestazione, nella quale è necessario assicurare anche la pubblicità, ed ogni altra fase (« in ogni fase ») nella quale è

necessario assicurare anche il principio del contraddittorio.

Poiché la pubblicità vige per la discussione (articolo 12 del regolamento interno della Giunta), tutto ciò obbliga a ritenere che il contraddittorio deve essere garantito anche nelle fasi che precedono la discussione, da identificarsi pertanto in tutte le fasi istruttorie.

È comunque principio fondamentale, ribadito espressamente dall'articolo 7 del regolamento interno della Giunta, che le parti debbano essere ammesse all'esame dei documenti.

Non si può dunque sfuggire all'alternativa:

o le schede valide non sono da considerare in senso formale documenti elettorali, ed allora non poteva disporsi lo spoglio « di ufficio »;

o le schede valide sono documenti, ed allora ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento della Camera e dell'articolo 7 del regolamento interno della Giunta, dovevano essere poste a disposizione delle parti, perché potessero esaminarle.

A parte ciò non si può dubitare che costituissero documenti i secondi esemplari dei verbali, acquisiti dai comuni, e le schede bianche, nulle e contestate. Questi documenti dovevano essere specificamente indicati dalle parti, e dovevano essere posti a loro disposizione.

Ma il principio del contraddittorio, cui l'articolo 17 del Regolamento della Camera vuole che tassativamente si informi tutto il procedimento in ogni fase, dunque anche nelle fasi anteriori alla discussione pubblica, avrebbe imposto di informare tempestivamente le parti delle operazioni di spoglio delle schede valide, poiché potessero assistervi e controllarne le modalità.

Non vale dire che in quel momento non si era in grado di identificare i possibili contraddittori. Questi potevano o dovevano essere identificati con facilità nei deputati che erano ultimi nella graduatoria dei proclamati sulla base dei « resti dei resti ».

Vi è un precedente illuminante, a questo riguardo. Quello della contestazione dell'onorevole Grassi. In quel caso apparentemente si procedeva di ufficio e si deliberò di effettuare lo spoglio delle schede valide. Ma, nella realtà, alla deliberazione relativa allo spoglio si pervenne in accoglimento di una precisa eccezione di parte (« su richiesta dell'onorevole Grassi »: vedi Atti, Doc. VII, n. 3, 2 febbraio 1949, pagina 2), e quindi in una situazione che dal punto di vista formale è identica a quella della contestazione su ricorso. Comunque in quella occasione si provvide subito alla individuazione del controinteressato, tutte le operazioni si svolsero in contraddittorio.

6. — Vi è una ulteriore ragione che osta all'accoglimento della proposta della maggioranza.

La Giunta ha già deciso di effettuare la verifica su tutte le schede valide dei due collegi di Brescia (VI) e Catanzaro (XXVII). Questa decisione è stata adottata in altri procedimenti, originati da controverse di candidati di quei collegi.

Brescia e Catanzaro sono circoscrizioni che hanno influito anche sui procedimenti in esame, come ora si viene a conoscere sulla base della relazione della maggioranza.

Una volta che lo spoglio di tutte le schede valide di queste circoscrizioni è stato già disposto, e dovrebbe anzi essere in corso, esigenze di logica, oltre che di giustizia dovrebbero portare a sospendere il presente giudizio fino a quando quei risultati non siano acquisiti.

Cosa accadrebbe se dallo spoglio delle schede valide di Brescia e di Catanzaro dovessero risultare modificazioni dei voti di lista e dei *quorum* circoscrizionali che, sommandosi alle altre modificazioni già accertate dalla Giunta, dovessero obbligare a riattribuire il seggio con i resti dei resti all'onorevole Bemporad? Si può ammettere che un deputato, che ha svolto con dignità e prestigio il suo mandato, venga escluso dalla Camera, per poi farvi ritorno a breve distanza di tempo?

Alla revisione di tutte le schede dei collegi di Brescia e di Catanzaro la Giunta è pervenuta in base al principio che a tale revisione si procede ogni volta che la differenza tra due candidati sia inferiore a 500 voti.

La differenza tra i candidati nei collegi di Napoli o di Catania nella lista DC, che hanno avuto una influenza determinante nella attribuzione dei seggi con i resti dei resti è risultata di gran lunga inferiore ai 500 voti.

Né si dica che si procede allo spoglio di tutte le schede valide circoscrizionali quando la controversia riguarda due candidati di una stessa lista.

Se il principio vale per una controversia tra candidati della stessa lista, a maggior ragione deve valere quando la controversia incide sulla posizione non solo di un singolo, ma anche di un gruppo.

Non si vede, inoltre, per quale ragione un deputato già proclamato dovrebbe essere meno tutelato solo perché il suo contraddittore non è della stessa lista, ma di una lista diversa. Il risultato, cioè l'effetto giuridico dell'annullamento della elezione, è nei due casi il medesimo!

Infine non sembra plausibile la risposta di maggioranza, che al riesame delle schede valide nelle circoscrizioni di Napoli, Brescia e Catanzaro non si potrebbe procedere « in assenza di precise segnalazioni di irregolarità nei Collegi citati », e ciò per molteplici ragioni:

poiché il principio di procedere al riesame di tutte le schede valide quando la differenza tra due candidati sia inferiore ai 500 voti prescinde da una preventiva segnalazione di irregolarità;

perché nella fattispecie, le irregolarità nei collegi di Brescia, Catanzaro, Napoli e Catania, risultano dalle relazioni dei relatori dei rispettivi collegi e sono comprovate dalle operazioni aggiuntive e dalla verifica che la Giunta ha dovuto disporre; verifiche che, lungi dal dimostrare che tutto era regolare, hanno imposto modifiche e variazioni;

perché per Brescia e Catanzaro non si trattava di disporre lo spoglio *ex novo*, perché lo spoglio stesso è stato già deliberato, ed è attualmente in via di svolgimento!

ma, soprattutto, perché se il principio fosse valido, esso avrebbe dovuto impedire alla stessa Giunta lo spoglio delle schede in tutte le Sezioni per le quali è stato già effettuato: perché per nessuna di tali Sezioni esisteva una precisa segnalazione di irregolarità!

7. — Le limitazioni che si frappongono ad uno spoglio, deliberato d'ufficio, delle schede valide; e la inosservanza delle regole tassative, imposte dall'articolo 17 del Regolamento della Camera, a tutela del contraddittorio, fanno cadere le premesse sulle quali si è fondata la proposta di annullamento.

Si conclude, pertanto, per la convalida della elezione dell'onorevole Bemporad.

In via subordinata, si propone la integrazione dello spoglio già effettuato con quello delle schede valide delle circoscrizioni di Napoli, Catania, Brescia e Catanzaro (questi ultimi già disposti dalla Giunta in occasione di altri procedimenti).

VIZZINI, *Relatore di minoranza*